

IL CODICE DEL TERZO SETTORE ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Incontri di consulenza collettiva

Dove eravamo rimasti...

• La riforma del Terzo settore ha preso avvio con l'approvazione della legge delega n. 106 del 2016 ed è stata successivamente attuata dai d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) e n. 112 del 2017 (impresa sociale).

 Nell'estate del 2018 sono stati approvati i decreti legislativi integrativi e correttivi.



• Il termine per gli adeguamenti statutari – originariamente previsto per il 3 febbraio 2019, poi prorogato al 3 agosto 2019 – è oggi previsto per il **30 giugno 2020.**



Circolare 27 dicembre 2018 – adeguamenti statutari

- La circolare del 28 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali contiene l'elencazione delle modifiche obbligatorie, delle modifiche derogatorie e delle modifiche facoltative.
 - Modifiche <u>obbligatorie</u>: norme il cui recepimento negli statuti è obbligatorio al fine di poter ottenere l'iscrizione al RUNTS. Si possono effettuare con la modalità semplificata;
 - Modifiche <u>derogatorie</u>: norme il cui recepimento negli statuti non è obbligatorio, ma che lo statuto può derogare. Si possono effettuare con la modalità semplificata;
 - Modifiche <u>facoltative</u>: norme che lo statuto può contemplare, come frutto dell'autonomia dell'ente.



 Ma qual è l'effetto del mancato adeguamento?

- Il termine non è perentorio: entro tale termine è possibile utilizzare le modalità e le maggioranze previste per <u>le deliberazioni dell'assemblea</u> <u>ordinaria</u> al fine di adeguarli <u>alle nuove disposizioni inderogabili o di</u> <u>introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni</u> <u>derogabili mediante specifica clausola statutaria.</u>
- Le modifiche facoltative debbono essere apportate nei modi e con le maggioranze previste dallo statuto.
- Quindi come ha chiarito il Ministero è possibile adeguare anche dopo il termine del 30 giugno 2020 lo statuto.



- Quindi, il mancato adeguamento degli statuti non comporta, di per sé, la cancellazione dai registri ODV ed APS.
- ODV ed APS <u>anche se non hanno adeguato lo statuto</u> mantengono il diritto alla trasmigrazione automatica nel RUNTS.

 Nel frattempo, però, se ODV e APS perdono i requisiti di iscrizione al registro previsti dalla previgente normativa, sono cancellati dai registri.



- Anche per le Onlus il mancato adeguamento degli statuti non comporta, di per sé, la cancellazione dall'anagrafe (circolare Agenzia entrate 25 ottobre 2019).
- Attenzione, però: le Onlus sono destinate a scomparire a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del RUNTS e dell'autorizzazione dell'Unione europea.
- Non è prevista trasmigrazione automatica.
- Entro quella data, quindi, lo statuto dovrà essere comunque adeguato per poter richiedere l'iscrizione al RUNTS.



Istituzione del RUNTS/trasmigrazione automatica

- Il MLPS ha chiarito che a seguito della trasmissione dei dati, spetterà all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, entro 180 giorni (art. 54 comma 2), esercitare le attività di controllo dirette a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS, da effettuarsi primariamente sull'atto costitutivo e sullo statuto.
- In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato sopra menzionati continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.
- Nell'ambito del procedimento di controllo, il medesimo ufficio potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni o i documenti mancanti, anche ai fini del completamento degli elementi che devono essere presenti nel RUNTS.



Istituzione del RUNTS/trasmigrazione automatica

- L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni determinerà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.
- Entro il **termine di 180 giorni**, vale a dire alla conclusione del procedimento di controllo, il competente ufficio adotterà il provvedimento di iscrizione al RUNTS ovvero un provvedimento di diniego di iscrizione al RUNTS medesimo.



Iter di verifica post-trasmigrazione automatica

Trasmigrazione automatica dei registri ODV-APS Entro 180 gg. verifica sul possesso dei requisiti per iscrizione

Possibile esito

- Iscrizione al RUNTS
- Richiesta di informazioni o documenti

In caso di richiesta di informazione o documenti, termine di 60 gg. per rispondere; altrimenti, diniego iscrizione.



Istituzione del RUNTS

 In ogni caso, la competenza a valutare la conformità degli statuti e degli atti costitutivi al Codice del Terzo settore spetta all'ufficio territorialmente competente del RUNTS e non ad altri soggetti.

 Ad es., in sede di approvazione delle modifiche statutarie da parte di Regioni e Prefetture per gli enti dotati di personalità giuridica, non è possibile eccepire mancate conformità al Codice del Terzo settore.



Cosa è stato attuato?



D.M. Bilancio sociale

- Decreto 4 luglio 2019
- Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore
 - Bilancio sociale obbligatorio per le imprese sociali, cooperative sociali; ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate <u>superiori ad 1 milione di</u> <u>euro;</u>
 - Pertanto, il bilancio sociale è obbligatorio a decorrere dall'anno 2020.



Linee guida impatto sociale

- Decreto 23 luglio 2019
- Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.



Cosa manca ancora?

I principali provvedimenti ancora in preparazione



D.M. attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS

- Il D.M. è necessario per definire qualità e quantità delle attività diverse da quelle di interesse generale che gli ETS possono svolgere.
 - Attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, (...) tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.



Raccolte fondi (art. 7, c.2 CTS)

 Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.



Modelli per la redazione del bilancio di esercizio

- L'art. 13 CTS prevede che gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Manca la definizione della modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.



Meccanismi semplificati di assicurazione dei volontari

- L'art. 18 prevede che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, individua meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche ed i relativi controlli.



Social Bonus (art. 81)

- 1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 %delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 % se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. (...)
- 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, (...) sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.



D.M. in tema di donazione di beni in natura (art. 83).

 Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura.



Autorizzazione UE per le misure a carattere fiscale

- L'entrata in vigore della parte fiscale della riforma è legata all'autorizzazione da parte dell'Unione europea delle misure a carattere fiscale.
- A seguito dell'autorizzazione, le misure fiscali entrano i vigore dal periodo di imposta successivo (2021?).
- Sul piano fiscale, tuttavia, non necessitano di autorizzazione europea il c.d. Social bonus (art. 81) e l'art. 83 per le erogazioni liberali, in danaro o natura, nei confronti di ODV, APS e Onlus e – in futuro – degli ETS.




Istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha concluso una convenzione con Unioncamere per la costruzione della struttura informatica del RUNTS.
- Successivamente all'istituzione, ciascuna Regione dovrà disciplinare i procedimenti di iscrizione, cancellazione e verifica al RUNTS.



Il timing programmato



Fonte: Sole24 Ore.



... attenzione anche ai processi decisionali in corso

- L'ANAC Autorità nazionale anti-corruzione ha rilasciato un documento in consultazione in tema di «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» (in sostituzione delle precedenti Linee guida n. 32 del 2016).
- Attualmente, si attende la pubblicazione delle Linee guida definitive, per fare chiarezza sui temi della co-programmazione, coprogettazione e convenzione.



Avete scelto bene? Dovete ancora scegliere?

- E' fondamentale compiere una valutazione approfondita sulla rispondenza della qualifica prescelta con le finalità e le attività svolte.
- L'assenza di alcuni elementi "chiave" della disciplina rende la scelte più complessa...
- Non c'è solo "l'appuntamento" con la verifica del RUNTS... ci sono anche le ordinarie attività di controllo che tutti i soggetti deputati svolgono (profilo fiscale, profilo lavoristico, personalità giuridica, ecc.).



Grazie per l'attenzione

<u>luca.gori@santannapisa.it</u>

